

Numero 108	Pag.
Data - 3 MAR. 2015	1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD  
N. 108 DEL - 3 MAR. 2015**

**Oggetto: servizio di lavanolo di biancheria, teleria piana e confezionata, materassi, cuscini, coprimaterassi, coperte di lana, set sterili in tessuto trilaminato. Proroga contrattuale.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** le attestazioni del Dirigente della U.O.C. Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica, del Dirigente della U.O.C. Programmazione e controllo piani e programmi strategici, del Dirigente della U.O.C. Contabilità, bilancio, patrimonio e coordinamento investimenti in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

**- D E T E R M I N A -**

1. di autorizzare la proroga del contratto inerente il servizio di lavanolo in favore del RTI Linea Sterile S.p.A. (capogruppo) e Servizi Italia S.p.A. (mandante) per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, per il periodo decorrente dal 01/03/2015 al 28/02/2018, alle condizioni tecniche ed economiche del contratto attualmente in essere, per un importo complessivo presunto di € 6.324.614,75 IVA esclusa, pari a € 7.716.030,00 IVA inclusa;
2. di dare atto che si procederà alla formalizzazione del vincolo contrattuale mediante scrittura privata fra le parti con richiesta del relativo deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.163/06 e smi;
3. di attestare, in conformità alle disposizioni di cui all'art.15 comma 13 lett. d) del D.Lgs.95/2012 convertito con L.135/2012 ed alla DGRM n.1220/2012 che, stante l'importo contrattuale superiore all'attuale soglia comunitaria, al momento non vi sono convenzioni attivate da Consip S.p.A.;
4. di riservarsi la facoltà di questa Azienda di recesso anticipato dal contratto qualora la SUAM (Stazione Unica Appaltante della Regione Marche) aggiudicasse il servizio in oggetto, ai sensi del piano triennale di acquisto di beni e servizi approvato con D.G.R.M. n.1752/2013;

Numero	108	Pag.	
Data	5 MAR. 2015		2

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della L.412/91 e dell'art.28 della L.R.26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R.26/96 e s.m.i.

*Dr. Aldo Ricci*

Per i pareri infrascritti

**Il Direttore Amministrativo  
Dott. Franco Falcini**



**Il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Maria Teresa Montella**




Numero 108	Pag.
Data 3 MAR. 2015	3

### **U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LOGISTICA**

Si attesta di aver preso nota della spesa complessiva derivante dalla presente determina pari ad € 7.716.030,00 IVA inclusa come segue:

- quanto a presunti € 2.143.342,00 IVA inclusa al conto n.0509010101 del Budget Provvisorio anno 2015 con sub-autorizzazione n. EC.2015.1.155 e 156;
- quanto a presunti € 2.572.010,00 IVA inclusa al conto n.0509010101 del Budget Provvisorio anno 2016 con sub-autorizzazione n. EC.2016.1.115-1.116;
- quanto a presunti € 2.572.010,00 IVA inclusa al conto n.0509010101 del Budget Provvisorio anno 2017 con sub-autorizzazione n. EC.2017.1.89-90;
- quanto a presunti € 428.668,00 IVA inclusa al conto n.0509010101 del Budget Provvisorio anno 2018 con sub-autorizzazione n. EC.2018.1.65-66.

**Il Direttore**  
**Dott. Antonio Draisci**



### **U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PIANI E PROGRAMMI STRATEGICI**

Si esprime parere di congruità economica per ciascun fattore produttivo rispetto al Budget Provvisorio anno 2015 assegnato dalla Regione Marche con D.G.R.M. n.1440/2014.


Per gli anni 2016, 2017 e 2018 si prenderà nota del costo nel Budget di competenza al momento dell'assegnazione da parte della Regione Marche.

**Il Direttore**  
**Dott.ssa Silvia Generali**



### **U.O.C. CONTABILITA', BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI:**

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.



**Il Direttore**  
**Dott.ssa Anna Gattini**



Numero 108	Pag.
Data = 3 MAR. 2015	4

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI E LOGISTICA**

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D.Lgs.163/2006 e s.m.i.** recante ad oggetto: *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;
- **D.P.R.207/2010 e s.m.i.** recante ad oggetto: *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*.
- **L.135/2012** recante ad oggetto: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*;
- **D.G.R.M. n.1220 dell’01/08/2012** recante ad oggetto: *“Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” art. n.15 commi nn. 12 e 13”*.

Si richiamano le seguenti proprie determine:

- **Determina del Direttore Generale n.19 del 30/01/2009** recante ad oggetto: *“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavanolo. Aggiudicazione definitiva”*;
- **Determina del Direttore Generale n.671 del 02/10/2012** recante ad oggetto: *“Affidamento servizio di lavanolo (giusta determina n°19/DG del 30/01/2009). Adeguamento indice ISTAT, nuovo listino prezzi ed attivazione del servizio di gestione del guardaroba”*;
- **Determina del Direttore Generale n.811 del 04/11/2014** recante ad oggetto: *“Servizio di lavanolo aggiudicato con determina n°19/DG del 30/01/2009. Adeguamento dei prezzi sulla base della variazione dell’indice dei prezzi FOI rilevato dall’ISTAT”*.

Si richiamano altresì le seguenti determinazioni della Giunta Regione Marche:

- **D.G.R.M. n.649 del 06/05/2013** recante ad oggetto: *“Approvazione del piano triennale degli acquisti di beni e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM”*;
- **D.G.R.M. n.1752 del 27/12/2013** recante ad oggetto: *“Modifiche al piano triennale degli acquisti di beni e servizi di cui alla D.G.R.M. 649/2013: ridefinizione delle date del programma per la fase di prima sperimentazione”*.

Premesso che:

- con determina n.19/DG del 30/01/2009 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di lavanolo occorrente a questa Azienda, in favore del RTI Linea Sterile S.p.A. (capogruppo) – Servizi Italia S.p.A. (mandante), per la durata di anni 6, decorrenti dal 01/03/2009 al 28/02/2015;
- con D.G.R.M. n.1752 del 27/12/2013 la SUAM (Stazione Unica Appaltante della Regione Marche), ha approvato le modifiche al piano triennale degli acquisti di beni e servizi di cui alla D.G.R.M.

n.649/2013, tra cui rientra l'affidamento del servizio in oggetto; la data di esecutorietà del relativo contratto è prevista per il 01/01/2017;

- in data 28/02/2015 è in scadenza il contratto attualmente in essere;
- il bando di gara e il capitolato di gara (ex art. 3 – Attivazione dell'appalto e durata) approvato con determina n.494/DG del 20/10/2008 prevedono che *“alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato per un massimo di tre anni e/o prorogato nel rispetto della vigente normativa in materia”*.

Ciò posto e considerato che:

- sussiste la necessità di dare prosecuzione al servizio di che trattasi al fine di evitare danni che ripercuoterebbero inevitabilmente sul livello igienico-sanitario dell'Azienda;
- l'RTI contraente ha sempre adempiuto con regolarità e puntualità agli obblighi contrattuali assunti nei confronti di questa Azienda;
- trattasi di un contratto di importo superiore alla sopra soglia comunitaria (la spesa complessiva presunta per tre anni, stimata sulla base dei consumi del 2014, è di € 6.324.614,75 IVA esclusa);
- non sono presenti sulla piattaforma Consip S.p.A. strumenti di acquisto per il servizio di che trattasi;

questa U.O.C., nel rispetto degli adempimenti di propria competenza, ha proceduto a richiedere al RTI contraente, con nota prot.3344/prov. del 18/02/2015, la disponibilità alla proroga del servizio in oggetto alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere, per la durata di anni tre decorrenti dal 01/03/2015 28/02/2018, prevedendo la facoltà di recesso anticipato di questa Azienda qualora il procedimento di acquisizione del servizio da parte della SUAM si concludesse anticipatamente rispetto alla data del 28/02/2018.

In esito alla citata richiesta il RTI ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del contratto alle condizioni richieste (documentazione depositata agli atti).

In merito alla scelta di procedere con la proroga del servizio, preme evidenziare che questa U.O.C. ha valutato a suo tempo la possibilità, in considerazione della scadenza contrattuale e dei tempi di conclusione del procedimento che verrà avviato dalla SUAM, di avviare un procedimento autonomo per l'acquisizione del servizio di che trattasi in tempi utili, ritenendo tuttavia una siffatta scelta anti-economica per l'incertezza del risultato. Ciò in quanto le condizioni contrattuali del servizio, ancorché acquisite attraverso una procedura concorsuale, non sarebbero state necessariamente migliori rispetto a quelle attualmente praticate a questa Azienda, sia sotto il profilo economico che di prestazioni. Occorre infatti tenere presente che, nel caso di specie, il potere contrattuale è sensibilmente compromesso dall'impossibilità di prevedere una pluriennalità del contratto (a causa dell'emanando procedimento della SUAM), venendo quindi a mancare il presupposto per ottenere quelle economie di scala che garantiscono il raggiungimento del risultato atteso.

Per quanto sopra si ritiene che nel caso di specie con la proroga sono assicurati sia l'efficienza, attraverso lo snellimento della procedura amministrativa che lo stesso favorisce, sia l'efficacia, garantendo comunque la continuità di un servizio espletato dal RTI contraente con soddisfazione degli utilizzatori, sia l'economicità.

Quanto ai presupposti di diritto e di fatto che legittimano il ricorso alla proroga contrattuale, si evidenzia altresì che:

- il Consiglio di Stato (sezione II sentenza n.3580 del 05/07/2013) ha recentemente affermato che *“...la proroga era prevista ab origine dal capitolato speciale di gara...La clausola era conosciuta ed accettata da tutti i partecipanti alla gara, ha formato oggetto dell'insieme delle regole sulle quali si era svolto il confronto concorrenziale tra le imprese, nel rispetto dei principi di trasparenza e*


*concorrenza, sicché tutti i partecipanti hanno potuto formulare le proprie offerte tenendo conto della possibilità del prolungamento della durata del contratto...Sotto il profilo normativo la questione che si pone all'attenzione del Collegio concerne la possibilità della proroga contrattuale della gara, in favore del medesimo contraente. Ad avviso di questo Collegio né l'art.23 della L.62/2005 né l'art.57 del D.Lgs.163/06 e smi né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale impediscono il rinnovo espresso dei contratti allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni per un tempo predeterminato e limitato sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione...Inoltre un argomento positivo a favore dell'ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalle lex di gara, si trae dall'art.29 del D.Lgs.163/06 e smi che, a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto...Allorché la possibilità della proroga contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quali si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui l'Azienda avesse operato, ab initio, una scelta "secca" per la più lunga durata del contratto...";*

– questa U.O.C. ha avviato un'indagine di mercato dalle quale è emersa la sostanziale congruità dei prezzi applicati a questa Azienda (documentazione depositata gli atti).


Pertanto, ritenute da questa Struttura garantite tutte le condizioni che favoriscono la proroga piuttosto che l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, nonché verificato che non risultano convenzioni attivate o in fase di attivazione da parte di Consip S.p.A. per l'acquisizione del suddetto servizio, si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. di autorizzare la proroga del contratto inerente il servizio di lavanolo in favore del RTI Linea Sterile S.p.A. (capogruppo) e Servizi Italia S.p.A. (mandante) per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, per il periodo decorrente dal 01/03/2015 al 28/02/2018, alle condizioni tecniche ed economiche del contratto attualmente in essere, per un importo complessivo presunto di € 6.324.614,75 IVA esclusa, pari a € 7.716.030,00 IVA inclusa;
2. di dare atto che si procederà alla formalizzazione del vincolo contrattuale mediante scrittura privata fra le parti con richiesta del relativo deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.163/06 e smi;
3. di attestare, in conformità alle disposizioni di cui all'art.15 comma 13 lett. d) del D.Lgs.95/2012 convertito con L.135/2012 ed alla DGRM n.1220/2012 che, stante l'importo contrattuale superiore all'attuale soglia comunitaria, al momento non vi sono convenzioni attivate da Consip S.p.A.;
4. di riservarsi la facoltà di questa Azienda di recesso anticipato dal contratto qualora la SUAM (Stazione Unica Appaltante della Regione Marche) aggiudicasse il servizio in oggetto, ai sensi del piano triennale di acquisto di beni e servizi approvato con D.G.R.M. n.1752/2013.

**Il Dirigente**  
Dott. Antonio Draisci



**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Numero	108	Pag.
Data	3 MAR. 2015	7

- ALLEGATI -

Nessun allegato



REGIONE MARCHE

Numero 108/AORMNDGEN

Data 03/03/2015

**DETERMINA N. 108/AORMNDGEN DEL 03/03/2015**

**servizio di lavano di biancheria, teleria piana e confezionata, materassi, cuscini, coprimaterassi, coperte di lana, set sterili in tessuto trilaminato. Proroga contrattuale.**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 03/03/2015 al 17/03/2015

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 03/03/2015
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

03/03/2015

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

Claudia Baldassari

Collegio Sindacale: inviata con nota del \_\_\_\_\_

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_